

### **PROCEDURA RISTRETTA**

#### **AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI**

#### **CHIARIMENTI (da n. 9 a n. 12)**

---

##### **Richiesta di chiarimento N. 9 (prot. N. 547 del 17/07/2014)**

....., chiede di confermare quanto segue:

che, in caso di RTI, l'Impresa mandante qualificata per la sola esecuzione dei lavori, non debba possedere i requisiti di cui al Capo 3.2., lett. b.3) del disciplinare di gara, nelle modalità descritte alla lett. d) punto V del suddetto Capo.

##### **Risposta (prot. N. 601 del 18/07/2014)**

Si fa seguito alla vostra richiesta del 17 luglio u.s. in merito alla gara in oggetto, per comunicare che avuto riguardo al requisito dimensionale minimo previsto per le imprese mandanti di ATI nell'ambito dei requisiti inerenti alle prestazioni di servizi (punto 3.2.b.3 e 3.2.d.v) è posto esclusivamente con riguardo ad imprese destinate, nell'ambito dell'ATI, ad avere un ruolo nell'esecuzione dei servizi stessi e non riguarda invece quelle destinate a svolgere i lavori di realizzazione dell'Ospedale, che possono essere del tutto sprovviste dei requisiti sub 3.2.b.3.

F.to il RUP  
Ing. Simona Brun

---

##### **Richiesta di chiarimento N. 10 (prot. N. 590 del 18/07/2014)**

- .....
1. si richiede se in sostituzione dei requisiti dei servizi previsti al punto b.3, si possano avere in alternativa i requisiti previsti al comma 2 dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, (normativa che regola il tipo della procedura in oggetto).
  2. dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tali lavori possono da Voi essere considerati come " gestione degli impianti").

##### **Risposta (prot. N. 641 del 22/07/2014)**

Si fa seguito alla vostra richiesta in merito alla gara in oggetto, relativa ai requisiti di partecipazione per la gestione dei servizi compresa nell'appalto, per comunicare che l'articolo 95 del D.P.R. 207/2010 riguarda i requisiti che devono essere posseduti in caso di procedura di concessione. La procedura in oggetto rientra, invece, nella fattispecie dell'appalto e, pertanto, i requisiti richiesti sono quelli indicati nel disciplinare di gara e non sono sostituibili con quelli di cui all'art. 95 sopra citato.

Con riferimento al concetto di “gestione di impianti” si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’appalto che prevede la realizzazione di interventi di natura analoga rispetto a quelli afferenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e, pertanto, si ritiene di poter ammettere ai fini della qualificazione nei servizi compresi nell’appalto il possesso dei requisiti di qualificazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti.

F.to il RUP  
Ing. Simona Brun

---

#### **Richiesta di chiarimento N. 11 (prot. N. 591 del 18/07/2014)**

In merito alla forma di partecipazione, si richiede se è corretta tale forma di RTI

IMPRESA XXXXXX Capogruppo per il 51% dell'importo di esecuzione e assunzione del costo di progettazione  
IMPRESA YYYYYY Mandante per il 49% dell'importo di esecuzione e assunzione del costo di progettazione  
IMPRESA ZZZZZ mandante per il 100% dei servizi.

e si indicherà un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

A questo punto si richiede se la partecipazione finale di ogni membro del raggruppamento debba essere basata e riproporzionata sull'importo totale dell'intervento di € 131.827.571,00, (quindi con riformulazione delle quote finali di partecipazione dell'impresa XXXXX e YYYYYY)

#### **Risposta (prot. N. 655 del 23/07/2014)**

Si fa seguito alla vostra richiesta in merito alla gara in oggetto, relativa alla forma di partecipazione in RTI, per comunicare che nella prospettata organizzazione del soggetto concorrente due imprese si dedicherebbero alla realizzazione dei lavori ed una all'esecuzione dei servizi. La progettazione sarebbe affidata ad un rti di progettisti “indicato”.

In quest’ottica occorre che:

- le imprese destinate all’esecuzione dei lavori abbiano le qualificazioni SOA necessarie in base ai dati di progetto, come da tabella contenuta nel punto 2.2 del disciplinare, nonché il requisito sub 3.2, lett. b.1.2, nell’importo ivi indicato (eventualmente frazionando quest’ultimo requisito, nell’osservanza di quanto sub 3.2, lett. d, ii);
- il rti di progettisti abbia i requisiti sub 3.2, lettere da b.2.2 e b.2.5 (eventualmente frazionandoli nei limiti sub 3.2, lett. d, iii, iv);
- l’impresa destinata ad eseguire i servizi abbia i requisiti sub 3.2, lett. b.3.

La distribuzione dei compiti nell’ambito del raggruppamento si può fare distintamente, per lavori e servizi.

Al fine di individuare le quote corrispondenti si possono assumere:

- l’importo dei lavori a base di gara (inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili) ed importo del progetto esecutivo a base di gara: complessivi Euro 125.513.010,11;
- l’importo dei servizi a base di gara, Euro 6.314.560,89 (inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili), non comprensivo dell’ulteriore importo che si avrebbe in caso di esercizio da parte della Committenza dell’opzione di prolungamento di un ulteriore anno dei servizi stessi.



Pertanto, è rilevante che si possa comprendere quale riparto sia stato effettivamente previsto dal concorrente, sicché saranno accettate anche eventuali diverse modalità di computo, purché esplicitate in modo chiaro nei presupposti e nell'impostazione.

F.to il RUP  
Ing. Simona Brun

---

#### **Richiesta di chiarimento N. 12 (prot. N. 607 del 21/07/2014)**

Con la presente si formula il seguente quesito:

A pagina 8 del disciplinare di gara quando viene trattato l'argomento "In caso di ATI" e precisamente ai punti V – VI viene precisato quanto segue.

Punto V) il requisito sub - b.3.1) è frazionabile, ma ciascun componente della compagine deve averlo per almeno il 20% di quanto richiesto, rispettivamente alla lett. a) o alla lett. b);

Punto VI) il requisito sub - b.3.2) non è frazionabile e deve sussistere distintamente in capo a ciascun componente dell'ATI per le attività che è destinato ad assumere in caso di aggiudicazione.

Quando si parla di ciascun componente della compagine si intende la compagine dell'eventuale raggruppamento dei soli portatori di servizi?

Oppure si intende che anche le Imprese di costruzioni, che partecipano in raggruppamento con un eventuale portatore di servizi, debbano avere:

- nel caso del punto V) il requisito di cui al sub b.3.1) per almeno il 20% di quanto richiesto, rispettivamente alla lett. a) o alla lett. b);
- nel caso del punto VI) il requisito di cui al sub - b.3.2) che sia frazionabile e che debba sussistere distintamente in capo a ciascun componente dell'ATI.

Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per compagine e relativo possesso dei requisiti per i servizi.

#### **Risposta (prot. N. 656 del 23/07/2014)**

Si fa seguito alla vostra richiesta del 17 luglio u.s. in merito alla gara in oggetto, per comunicare che il requisito dimensionale minimo previsto per le imprese mandanti di ATI nell'ambito dei requisiti inerenti alle prestazioni di servizi (punto 3.2.b.3 e 3.2.d.v) è posto esclusivamente con riguardo ad imprese destinate, nell'ambito dell'ATI, ad avere un ruolo nell'esecuzione dei servizi stessi e non riguarda invece quelle destinate a svolgere i lavori di realizzazione dell'Ospedale, che possono essere del tutto sprovviste dei requisiti sub 3.2.b.3.

Il requisito di cui al punto b.3.2) riguarda il possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 e deve intendersi riferita alle imprese mandanti di ATI destinate a svolgere le prestazioni di servizi.

F.to il RUP  
Ing. Simona Brun